

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

13^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Territorio, ambiente, beni ambientali)

33° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 21 GIUGNO 1990

**Presidenza del Presidente PAGANI
indi del Vice Presidente BOSCO**

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante:

«Disposizioni integrative alla legge 28 maggio 1989, n.183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo» (2218)

(Seguito della discussione e rinvio)

«Nuovi programmi per la difesa del suolo» (1406), d'iniziativa del senatore Boato

(Rinvio della discussione)

PRESIDENTE:

- BOSCO (DC), *relatore alla Commissione* Pag. 16, 17, 19 e *passim*
- PAGANI (PSDI) 2, 6, 7 e *passim*

ANDREINI (PCI)	Pag. 24
ANGELINI, <i>sottosegretario di Stato per l'ambiente</i>	6, 7, 8 e <i>passim</i>
CUTRERA (PSI)	5, 6, 7 e <i>passim</i>
FABRIS (DC), <i>ff. relatore alla Commissione</i> .	6, 7, 8 e <i>passim</i>
GOLFARI (DC)	8, 24
INNAMORATO (PSI)	10
NUCARA, <i>sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	6, 13
TORNATI (PCI)	5, 8, 9 e <i>passim</i>
TRIPODI (PCI)	12, 13

I lavori hanno inizio alle ore 9,45.

Presidenza del Presidente PAGANI

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

- «**Disposizioni integrative alla legge 28 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo**» (2218)
(Seguito della discussione e rinvio)

«**Nuovi programmi per la difesa del suolo**» (1406), d'iniziativa del senatore Boato
(Rinvio della discussione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge «Disposizioni integrative alla legge 28 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo» e «Nuovi programmi per la difesa del suolo», d'iniziativa del senatore Boato.

Riprendiamo l'esame sospeso nella seduta del 23 maggio scorso. Comunico che è stato deferito all'esame della Commissione il disegno di legge n. 1406, d'iniziativa del senatore Boato; trattandosi di materia analoga propongo di procedere congiuntamente con il disegno di legge n. 2218. Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Comunico che la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha espresso sul primo disegno di legge in titolo il seguente parere:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali, limitatamente agli aspetti di propria competenza, esprime parere favorevole sul disegno di legge atto Senato n. 2218, con le seguenti condizioni:

a) siano soppressi l'articolo 1, comma 1, l'articolo 2, l'articolo 3, comma 2 e comma 3;

b) all'articolo 5, comma 3, siano aggiunti, in fine i periodi seguenti:

“Al personale trasferito si applicano i benefici previsti per i processi di mobilità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325. Le relative spese sono poste a carico degli stanziamenti di cui all'articolo 24, comma 2”;

c) sia soppresso il comma 2 dell'articolo 6;

d) il comma 2 dell'articolo 7 è sostituito dai seguenti:

“ 2. Lo stanziamento di cui al comma 1, è destinato per gli studi, per i piani di bacino, per gli interventi più urgenti, con priorità per quelli a

carattere manutentorio e di completamento, finalizzati alla realizzazione dell'uso delle risorse idriche superficiali e sotterranee, nonché a fronteggiare situazioni di dissesto idrogeologico, della rete idrografica superficiale, della subsidenza di erosione delle coste, dell'inquinamento delle acque e del suolo, nonché per la prima organizzazione delle strutture tecnico-operative dell'Autorità di bacino di rilievo nazionale, interregionale e regionale.

2-bis. La ripartizione di cui al comma 1 è effettuata sulla base dei seguenti parametri oggettivi riferiti a:

- a) estensione del bacino idrografico;
 - b) lunghezza dei tratti arginati classificati di seconda categoria ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523;
 - c) lunghezza dei tratti arginati classificati di terza categoria e dell'asta principale non classificata, ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523;
 - d) lunghezza dei tratti di costa in erosione e dei tratti difesi che sono sottesi ai singoli bacini;
 - e) numero degli abitati classificabili come da consolidare ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445;
 - f) carico inquinante nel bacino, espresso in Abitati Equivalenti;
 - g) superficie delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale di cui all'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modificazioni.”;
- e) siano soppressi il comma 4 e il comma 5 dell'articolo 7;
 - f) dopo l'articolo 12 sia inserito il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato interministeriale di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183 e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province autonome, è definito l'ammontare degli oneri aggiuntivi annui, di natura corrente e permanenti, determinati dai trasferimenti e attribuzioni di competenze alle Regioni e province autonome previsti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183 e dalla istituzione delle Autorità di bacino regionale e interregionale di cui agli articoli 15 e 16 della medesima legge.

2. Nella definizione degli oneri di cui al comma 1 deve essere tenuto conto delle caratteristiche e del numero dei bacini che insistono sul territorio di ciascuna Regione e provincia autonoma, delle intese che sono realizzate o possono essere realizzate per la gestione comune dei bacini interregionali, nonché dell'esigenza di assicurare dotazioni organiche e strutture permanenti in grado di garantire l'efficace funzionamento dei nuovi organismi.

3. Per le Regioni a statuto ordinario le somme definite dal decreto di cui al comma 1 sono attribuite in aumento del Fondo comune regionale per le rispettive quote e consolidate nello stesso a partire dall'esercizio 1991.

4. Per le Regioni a statuto speciale e le province autonome le somme definite dal decreto di cui al comma 1 sono attribuite limitatamente alla parte di finanziamenti relativi a funzioni non considerate nella determinazione vigente delle quote di compartecipazione ai tributi erariali, a partire dall'esercizio 1991.

5. Alla copertura dell'onere derivante dal presente articolo si fa fronte con la corrispettiva riduzione degli stanziamenti previsti dall'articolo 25, commi 1 e 2 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

6. Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio».

Ricordo che l'illustrazione degli emendamenti ad alcuni articoli del disegno di legge è già avvenuta nella scorsa seduta.

Passiamo pertanto alla votazione degli emendamenti.

All'articolo 1, precedentemente accantonato, sono stati presentati i seguenti emendamenti. Ne do lettura:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:

“2. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo. Il Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un ministro membro del comitato stesso, su sua delega, è composto dai ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste, della sanità, per il coordinamento della protezione civile, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per gli affari regionali ed i problemi istituzionali e per i beni culturali e ambientali”».

1.1

IL GOVERNO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 19 marzo 1990, n. 57, è sostituito dal seguente:

“1. L'Autorità per l'Adriatico, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, o, per sua delega dal Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, oppure da altro Ministro membro dell'Autorità per l'Adriatico, ed è composta dai Ministri per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, per il coordinamento delle politiche comunitarie, degli affari esteri, dell'ambiente, dell'interno, dei lavori pubblici, della marina mercantile, della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dai Presidenti delle giunte regionali delle regioni: Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Molise, Puglia e Veneto”».

1.2

FABRIS

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3. Il primo alinea della lettera d) del comma 2 dell'articolo 5 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:

“d) provvede, in tutti i bacini di rilievo nazionale”».

1.3

FABRIS

Stante l'assenza del relatore, senatore Bosco, prego il senatore Fabris di assumere le funzioni di relatore.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1 con il quale si intende ampliare la formazione del Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo. Ricordo che la 1^a Commissione permanente ha espresso parere favorevole su questo ampliamento, mentre il relatore ha espresso parere contrario.

TORNATI. Signor Presidente, vorrei sollevare una questione già da noi trattata in sede di discussione generale. A noi sembra molto pericolosa la linea di tendenza che vuole realizzare un'equiparazione di fatto tra questo Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo ed il Consiglio dei Ministri. Si rischia, infatti, di rendere eccessivamente farraginoso l'attività del Comitato che ovviamente non lavorerà alla presenza dei Ministri bensì di persone che li rappresenteranno. In questo modo, quindi, tale Comitato diventerebbe una sede di compensazione tra esigenze diverse che probabilmente non hanno molto a che fare con la difesa del suolo.

Ho qualche dubbio circa la presenza del Ministro per gli affari regionali in quanto esiste già la Conferenza Stato-Regioni come sede per la discussione di questioni di orientamento. Se in ogni provvedimento legislativo prevediamo la presenza del Ministro per gli affari regionali rischiamo di svuotare il significato la Conferenza Stato-Regioni e di appesantire tutti gli organismi che prevedano la presenza di Ministri.

Ancora maggiori perplessità desta la previsione della presenza del Ministro per i beni culturali ed ambientali.

Certamente il piano di bacino avrà dei riflessi anche sulla politica dei beni ambientali, ma - come tutti ricordano - tale piano comporta la revisione dei piani paesaggistici dovendo questi ultimi conformarsi al primo che è ad essi sovraordinato gerarchicamente.

Inoltre a noi sembra che la presenza in tutte le sedi sempre degli stessi personaggi rischi di svuotare di potere gli stessi organismi cui partecipano. Pertanto, voteremo contro l'emendamento 1.1.

CUTRERA. Siamo anche noi dell'opinione che risulterebbe più auspicabile una composizione ristretta del Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo, i cui componenti andranno individuati sulla base delle funzioni previste dal comma 1 dell'articolo 4 della legge n. 183 del 1989.

Per quanto riguarda il Ministero per i beni culturali ed ambientali, osserviamo che esso è già rappresentato a livello dei bacini nazionali

perchè fa parte del comitato istituzionale. Pertanto, essendo la materia già verificata a livello di piani di bacino, non si vede il motivo della presenza del Ministro dei beni culturali ed ambientali nel Comitato tecnico nazionale.

Per quanto riguarda la presenza del Ministro della sanità, ci rifacciamo al parere della 1^a Commissione. Inoltre siamo contrari anche alla presenza del Ministro per gli affari regionali.

PRESIDENTE. La Commissione parlamentare per le questioni regionali propone che venga soppresso il comma 1 dell'articolo 1. Pertanto, nel ripristinare il testo originario della legge come dice il senatore Cutrera, verrebbero esclusi tutti e tre i Ministri.

CUTRERA. Vorrei confermare l'assenso del nostro Gruppo al parere espresso dalla Commissione per le questioni regionali al fine di mantenere invariato il testo dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 183 del 1989.

PRESIDENTE. Faccio presente che il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali non è vincolante. Vorrei comunque sentire il parere del rappresentante del Governo.

NUCARA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Il Governo insiste perchè venga approvato l'emendamento 1.1.

FABRIS, f.f. relatore alla Commissione. Credo di aver capito l'esigenza del Governo. Peraltro sono anche preoccupato perchè, nel caso accogliessimo la modifica proposta con l'emendamento 1.1, il Comitato dei ministri diverrebbe un ente pletorico in cui le materie, anzichè essere affrontate con decisione e con un certo raziocinio, correrebbero il rischio di affogare in una serie di competenze frazionate che non sono sempre proprie.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal Governo.

Non è approvato.

Ricordo che il senatore Fabris aveva preannunciato il ritiro del suo emendamento 1.2.

ANGELINI, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Il Governo ha presentato in materia degli emendamenti che sono contenuti nel fascicolo a vostra disposizione. Si tratta comunque di proposte di modifica sulle quali non è stato espresso il parere della Commissione bilancio; forse c'è bisogno di un'ulteriore informativa da parte del Ministero del tesoro in quanto comportano tutti degli aumenti di spesa.

PRESIDENTE. Dopo questa precisazione, senatore Fabris, conferma il ritiro dell'emendamento 1.2?

FABRIS, *f.f. relatore alla Commissione*. Signor Presidente, nelle sedute in cui ci siamo occupati della predisposizione degli emendamenti, sono stato invitato a ritirare tutti gli emendamenti da me presentati che in qualche modo inquadravano l'azione, le funzioni e la struttura dell'Autorità per l'Adriatico in attesa di un parere del Governo o della presentazione di emendamenti da parte del Governo stesso che si occupassero di tale aspetto. Non avevo alcuna rivendicazione particolare al riguardo: l'importante era mettere le autorità preposte al bacino dell'Adriatico in condizione di funzionare. Constato ora che il Governo è pronto a presentare degli emendamenti in modo tale che si possa procedere ad esaminare questa materia, anche se avevamo convenuto che essa dovesse costituire un capitolo a se stante: pertanto, sentite le assicurazioni del sottosegretario Angelini, ritiro l'emendamento 1.2.

Ricordo inoltre, signor Presidente, che ho presentato l'emendamento 1.3, tendente ad aggiungere alla fine dell'articolo 1 il seguente comma, che diventerebbe comma 3:

«3. Il primo alinea della lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 5 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:

“*d*) provvede, in tutti i bacini di rilievo nazionale”».

PRESIDENTE. Il parere della 1^a Commissione permanente su tale emendamento è favorevole, mentre la Commissione parlamentare per le questioni regionali non dice nulla.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Nella legge n. 183 c'è scritto «nei bacini di rilievo nazionale» e quindi vengono ricompresi tutti i bacini.

FABRIS, *f.f. relatore alla Commissione*. Il testo del comma 2 dell'articolo 5 della legge n. 183 recita, alla lettera *d*): «provvede, nei bacini di rilievo nazionale e a mezzo del magistrato delle acque (...) alle opere pubbliche, alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di competenza statale (...)».

Ho ritenuto più opportuno inserire le parole «in tutti i bacini» per evitare che un domani vi fossero figli e figliastri. Si tratta soltanto di un miglioramento.

CUTRERA. Chiedo scusa, ma non riesco proprio a comprendere quale dubbio possa nascere dall'attuale dizione della lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 5 della legge n. 183. Mi sembra che dire «in tutti i bacini di rilievo nazionale» piuttosto che «nei bacini di rilievo nazionale» sia assolutamente irrilevante.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Mi sembra che la presenza dei magistrati per le acque rientri nelle competenze del Ministero dei lavori pubblici. Occorre ricordare le vicende dei bacini differenziati del Volturno, del Tevere, dell'Arno, che hanno storie diverse. Quando si è trattato di applicare le norme previste dalla legge n. 183, qualcuno si è chiesto se si dovessero applicare soltanto ai bacini che erano ricompresi anche nel decreto del Presidente della Repubblica

n. 616 del 1977. In definitiva, quindi, la modifica proposta dal senatore Fabris serve soltanto a eliminare una eventuale controversia.

TORNATI. Debbo manifestare la stessa perplessità mostrata dal collega Cutrera circa la necessità di inserire le parole «in tutti i bacini di rilievo nazionale», in quanto mi sembra una specificazione inutile. Tuttavia mi rimetto alla Commissione.

GOLFARI. Si può anche accettare l'emendamento del senatore Fabris, però mi sembra una questione di lana caprina.

FABRIS, *f.f. relatore alla Commissione*. Capisco le perplessità manifestate dai colleghi, però la mia specificazione non guasta: essa serve a superare delle incertezze sorte all'interno del Ministero dei lavori pubblici ai fini della classificazione intervenuta già durante l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

Per tale motivo penso che l'emendamento 1.3 possa essere accolto.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal senatore Fabris.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:

«2. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo. Il Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, da un Ministro membro del Comitato stesso, è composto dai Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste, per il coordinamento della protezione civile, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per gli affari regionali ed i problemi istituzionali e per i beni culturali e ambientali».

2. All'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-bis. I principi degli atti di indirizzo e coordinamento di cui al presente articolo sono preventivamente sottoposti alla Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

«3. Nella lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 5 della legge 18 maggio 1989, n. 183, la parola "nei" è sostituita dalle seguenti: "in tutti i"».

È approvato.

Passiamo all'articolo 2, precedentemente accantonato, il cui testo è il seguente:

Art. 2.

1. La lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 6 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituita dalla seguente:

«*b*) un rappresentante di ciascuno dei seguenti Ministeri: per i beni culturali e ambientali; del bilancio e della programmazione economica; dei trasporti; della sanità; della marina mercantile; dell'industria, del commercio e dell'artigianato; delle finanze; del tesoro; dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; nonché dei Ministri per il coordinamento della protezione civile; per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;».

2. La lettera *e*) del comma 2 dell'articolo 6 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituita dalla seguente:

«*e*) un rappresentante, per ciascuno, dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI), dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCHEM) e dell'Associazione nazionale dei consorzi di bonifica e di irrigazione (ANBI);».

A questo articolo il senatore Tornati ha presentato l'emendamento 2.1, tendente a sopprimere il comma 2: su di esso il relatore ed il Governo hanno espresso parere contrario.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1.

TORNATI. Ho già avuto modo di spiegare il significato di questo emendamento, sul quale il Gruppo comunista voterà a favore. Poiché attribuiamo ad esso un grande valore, ritengo di dover riconfermare le motivazioni che mi hanno spinto a chiedere la soppressione del comma 2 dell'articolo 2. La lettera *e*) di cui al citato comma 2 rappresenta il raccordo tra il comitato nazionale per la difesa del suolo - la cui composizione tende a rappresentare ed a integrare vari momenti statali, regionali e degli enti locali - e la rappresentanza di comuni, province e comunità montane.

Ciò anche in considerazione del fatto che molte delle competenze stabilite dal provvedimento in esame rientrano tra quelle degli enti locali; basti pensare al settore delle acque, alla revisione degli strumenti

urbanistici da attuarsi in conformità con quanto stabilito nei piani di bacino. Aggiungere un rappresentante dell'Associazione nazionale dei consorzi di bonifica e di irrigazione significa deformare profondamente il senso della lettera e) del comma 2 dell'articolo 6 della legge n. 183 del 1989. Voglio ricordare che già in fase di redazione di quest'ultima legge i consorzi di bonifica e di irrigazione hanno avuto un rilievo spropositato rispetto al riordino istituzionale che la legge stessa assumeva. Pertanto, a me sembra inaccettabile introdurre l'Associazione dei consorzi di bonifica e di irrigazione come soggetti interlocutori accanto ai comuni, alle province e alle comunità montane.

Invito quindi il Governo ed i colleghi a non insistere su questo aspetto perchè si tratterebbe di una forzatura inaccettabile, anche perchè la legge n. 183 del 1989 dà già un giusto spazio ai consorzi di bonifica e di irrigazione e sarebbe veramente eccessivo dare all'ANBI lo stesso rilievo che viene assicurato all'ANCI, all'UPI e all'UNCEM.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Vorrei spendere una parola per chiarire la questione di cui ci stiamo occupando. Qui si tratta del Comitato nazionale per la difesa del suolo, un comitato che non assume decisioni, ma esprime pareri e quindi è formato in base a un principio di massima rappresentatività. Ad esempio, ne fa parte l'ENEL che non è un organismo di programmazione del territorio, ma ha certe competenze che esercita nel territorio.

Pertanto, pur comprendendo le perplessità manifestate da varie parti politiche in questa sede, debbo ribadire che non c'è la volontà di affidare a questo organismo funzioni diverse: intendiamo soltanto metterlo in condizione di esercitare quelle funzioni che gli sono attribuite attualmente dalla legge, dandogli la possibilità di esprimere opinioni e pareri all'interno di un organismo che sia il più largo possibile quanto ai risultati finali del piano di bacino, sul quale tuttavia non è competente.

PRESIDENTE. Quindi, se non ho capito male, il Governo conferma la sua contrarietà all'emendamento 2.1.

INNAMORATO. Signor Presidente, la presenza dell'ANBI sovraccarica un organismo in cui sono già presenti i comuni, le province e le comunità montane che hanno specifiche competenze sulla materia. Pertanto dichiaro il voto favorevole del Gruppo socialista all'emendamento 2.1 tendente a sopprimere il comma 2 dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Vorrei ricordare che sull'argomento esiste nel nostro paese una legge fondamentale, il testo unico del 1933 sulle bonifiche, che è pur sempre una legge dello Stato oltre che una buona legge. A parte ogni valutazione circa l'attuazione dei piani generali di bonifica, che considero essere stati ingiustamente disattesi, non dimentichiamo che il testo unico del 1933 fu redatto da Serpieri, uno dei più grandi studiosi della materia. Tale legge prevede che ai consorzi di bonifica venga assegnato un rilievo fondamentale nella gestione del territorio agricolo ed in questo senso affida ai consorzi stessi specifiche competenze. Certamente i consorzi di bonifica possono aver subito

delle degenerazioni nel corso degli anni, ma ciò non significa che noi ora possiamo non considerare l'esistenza di una legge dello Stato che affida compiti di grande rilievo agli stessi consorzi di bonifica, alcuni dei quali, peraltro, funzionano bene.

TORNATI. L'Associazione nazionale dei consorzi di bonifica e di irrigazione, però, non funziona bene.

PRESIDENTE. L'Associazione è l'insieme dei vari consorzi di bonifica e di irrigazione e considero del tutto legittima la sua presenza nell'organismo di cui alla citata lettera e): altrimenti si potrebbe verificare una mancanza di coordinamento all'interno dei comitati di bacino, che invece devono assommare tutte le competenze di merito.

In sede di dichiarazione di voto voglio ribadire di essere favorevole all'inserimento dell'ANBI nel Comitato nazionale per la difesa del suolo e voglio ricordare che questi consorzi non sono organismi volontari per la difesa di certi valori attinenti al suolo, ma sono organismi riconosciuti cui la legge affida specifiche funzioni.

In ordine agli interventi nelle zone umide, è opportuno sottolineare che fino alla fine degli anni '70 le bonifiche idrauliche venivano considerate opere meritorie. I consorzi quindi si sono adeguati alle direttive governative ed anzi hanno utilizzato precisi finanziamenti che lo Stato assegnava per la bonifica delle zone umide. Successivamente ci si è resi conto che queste zone rappresentavano un valore ambientale e che quindi andavano conservate. È cambiato l'orientamento politico ed ora non possiamo far carico ai consorzi di bonifica di aver rispettato le direttive governative.

Un conto è l'istituzione, un altro il suo funzionamento. Se quest'ultimo può aver lasciato a desiderare, ciò non è ragione sufficiente per demolire l'istituzione. Pertanto ribadisco il mio voto contrario all'emendamento 2.1.

FABRIS, *f.f. relatore alla Commissione*. Signor Presidente, non posso che convenire con il fatto che l'Associazione nazionale dei consorzi di bonifica e di irrigazione non è un ente istituzionale, nel senso che l'articolo 6 della legge n. 183 prevedeva un rappresentante per ciascuno dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, ossia di unioni di enti locali. Tuttavia non posso neanche dimenticare nè la legge ricordata dal presidente Pagani, che attribuisce ai consorzi di bonifica una serie di funzioni, nè, realisticamente, posso ignorare che la gestione del territorio è attuata in questo momento dai consorzi di bonifica anche in carenza e in supplenza di attività istituzionali. Penso, quindi, che si debba convenire sull'opportunità che venga rappresentata anche l'Associazione dei consorzi di bonifica e di irrigazione, visto che si occupa di un settore della gestione del territorio e che in questo momento svolge alcune funzioni specifiche.

Capisco le perplessità che sono state manifestate, penso però che realisticamente si tratti di una presenza utile e quindi, in conclusione, condivido il parere contrario all'emendamento 2.1, presentato dal senatore Tornati.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Tornati.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

CUTRERA. Signor Presidente, la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha espresso un parere favorevole condizionato, tra l'altro, alla soppressione del comma 1 dell'articolo 1 e dell'articolo 2. Che significato ha, nell'ambito della nostra discussione, il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, in relazione ad una materia che non ha formato oggetto di emendamenti e che però è sottoposta al nostro voto? Da questo punto di vista, avrei espresso contrarietà al comma 1 dell'articolo 2 del testo governativo in discussione che, anche in questo caso, prevede l'integrazione del comitato tecnico con nuovi componenti rappresentanti i Ministeri, anche qui allargando la rappresentanza ai Ministeri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali. Pertanto, in conformità al parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, sarei stato favorevole alla soppressione integrale dell'articolo 2: accogliendo però l'esigenza espressa dal rappresentante del Governo, circa la conformità tra la composizione del Comitato nazionale per la difesa del suolo e il Comitato dei ministri, previsto dall'articolo 1 di questo disegno di legge, preciso che voterò a favore del primo comma dell'articolo 2 nel testo del disegno di legge d'iniziativa governativa.

Per quanto concerne invece il comma 2, devo preannunciare il mio voto contrario e vorrei ricordare che su questo aspetto ci siamo già soffermati durante il dibattito sulla legge n. 183 del 1989. Abbiamo aderito all'inserimento dei consorzi di bonifica in vari momenti importanti di partecipazione. Tuttavia riteniamo che non possa ammettersi una parificazione tra l'Associazione degli enti territoriali istituzionali e l'Associazione nazionale dei consorzi di bonifica e di irrigazione. Inoltre, a titolo personale, ho un'opinione diversa dell'attività svolta in questi ultimi 20 anni dai consorzi di bonifica in materia di pianificazione del territorio, con particolare riferimento alle aree umide. Siccome il comitato del quale stiamo parlando è l'organismo che dovrà formulare le proposte per l'adozione degli indirizzi, dei metodi e dei criteri per la formazione dei piani di bacino, con una responsabilità istituzionale di massima, dovremmo riflettere sul fatto che, se questa Associazione ha ragione di entrare a far parte del Comitato per la difesa del suolo, anche altre associazioni che in questi ultimi anni si sono occupate della difesa del territorio andrebbero ugualmente inserite in tale comitato; ma non vorremmo che esso fosse eccessivamente allargato, in quanto dovrebbe esplicare in maniera rapida le sue funzioni tecnico-istituzionali.

In conclusione, richiediamo la votazione per parti separate dell'articolo 2.

TRIPODI. Concordo con la contrarietà al comma 2 dell'articolo 2. Infatti, in base a tale comma dovrebbero far parte del Comitato

nazionale per la difesa del suolo ulteriori enti, tra cui l'Associazione nazionale dei consorzi di bonifica e di irrigazione (ANBI). Ritengo che non si possa insistere su questa composizione in quanto verrebbe inclusa un'associazione che nulla ha a che vedere con una rappresentanza pubblica. Oltre tutto ciò costituirebbe un precedente perchè sul territorio esistono enti dotati di maggiori poteri in campo gestionale (mi riferisco, per esempio, agli enti di sviluppo agricolo); se dovessimo andare avanti di questo passo, dovremmo tener conto anche di altri soggetti che operano in agricoltura.

Il Presidente ci ha ricordato che erano stati istituiti per legge alcuni consorzi di bonifica, ma allora avevano un altro scopo, visto che molti operavano nelle zone soggette alla malaria e non si occupavano soltanto dell'eliminazione di un pericolo per la salute, ma cercavano soprattutto di bonificare tante zone paludose che dovevano invece essere rese fertili. Si trattava comunque di una legge che dava la possibilità di consorzarsi, mentre non vediamo il motivo in base al quale dovrebbe essere prevista, in una legge così importante come quella di cui ci stiamo occupando, la presenza di un'associazione che potrebbe costituire un precedente per altre formazioni. Sono quindi contrario al mantenimento del comma 2 dell'articolo 2.

Ad ulteriore specificazione vorrei sottolineare che, poichè non abbiamo approfondito l'esame dell'articolo 1, dovremmo essere contrari all'intero articolo 2 in quanto ci troviamo di fronte ad un di più determinato dalla presenza del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali. Mentre effettivamente il primo opera nel Mezzogiorno e nelle aree depresse del nostro paese, non so quale ruolo dovrebbe avere il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali. Infatti, quale significato può avere la sua presenza quando sono previste competenze regionali (che spettano quindi alle singole Regioni)? Ritengo che, anche se ci troviamo in contraddizione con l'articolo 1, dovremmo trovare il modo di eliminare questa incongruenza.

TORNATI. Non c'è alcuna contraddizione: le due cose possono coesistere. Possiamo, cioè, abolire ugualmente l'articolo 2.

TRIPODI. Insistiamo allora per la soppressione dell'intero articolo 2.

NUCARA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Vorrei richiamare l'attenzione del senatore Cutrera sul parere espresso dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali: esso avrebbe avuto senso nel caso in cui fosse stato abolito il comma 1 dell'articolo 1. Nel momento in cui questa Commissione ha approvato il primo comma dell'articolo 1, non possiamo rispettare quel parere che prevede la soppressione dell'intero articolo 2. È una conseguenza diretta dell'approvazione dell'intero articolo 1.

PRESIDENTE. Ricordo che da parte del senatore Cutrera è stata avanzata richiesta di votazione per parti separate, nel senso di votare separatamente i due commi di cui è composto l'articolo. Senatore Cutrera, insiste nella sua richiesta?

CUTRERA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, si procede alla votazione per parti separate.

Metto ai voti il comma 1 dell'articolo 2.

È approvato.

Passiamo alla votazione del comma 2 dell'articolo 2.

TORNATI. Chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dispongo l'appello dei senatori presenti.

(Segue la verifica del numero legale).

PRESIDENTE. Non risultando in numero legale la Commissione, sospendo la seduta per un'ora.

La seduta, sospesa alle ore 10,30, è ripresa alle ore 11,30.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione.

Poichè da parte di tutti i Gruppi parlamentari è stato chiesto un approfondimento sul secondo comma dell'articolo 2, propongo di accantonarlo.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, precedentemente accantonato. Ne do lettura:

Art. 3.

1. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:

«3. Dell'attività dei servizi tecnici nazionali si avvalgono direttamente i Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile e per il coordinamento della protezione civile, le Autorità dei bacini di rilievo nazionale, gli organismi preposti a quelli di rilievo interregionale e regionale, il Comitato nazionale per la difesa del suolo, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, la direzione generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici ed il servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente, nonchè il Dipartimento per il Mezzogiorno».

2. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:

«2. Nei comitati tecnici di bacino di rilievo regionale ed in quelli di rilievo interregionale deve essere assicurata la presenza a livello tecnico di funzionari dello Stato, di cui almeno uno del Ministero dei lavori pubblici, uno del Ministero dell'ambiente, uno del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e uno del Ministro per il coordinamento della protezione civile. Negli stessi comitati tecnici dei bacini ricadenti nelle

aree del Mezzogiorno è altresì assicurata la presenza di un rappresentante del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno».

3. Il comma 3 dell'articolo 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:

«3. Il comitato istituzionale è presieduto dal Ministro dei lavori pubblici, ovvero dal Ministro dell'ambiente per quanto attiene al risanamento delle acque, la tutela dei suoli dall'inquinamento e la salvaguardia dell'ecosistema fluviale, ed è composto: dai Ministri predetti, dai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, per i beni culturali e ambientali e per il coordinamento della protezione civile, ovvero da sottosegretari delegati; dai presidenti delle giunte regionali delle Regioni il cui territorio è maggiormente interessato, ovvero da assessori delegati; dal segretario generale dell'Autorità di bacino che partecipa con voto consultivo».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo le parole: «risanamento ambientale» inserire le seguenti: «e il servizio valutazione impatto ambientale».

3.1

CUTRERA

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

«2. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:

“2. Nei comitati tecnici di bacino di rilievo regionale ed in quelli di rilievo interregionale deve essere assicurata la presenza a livello tecnico di funzionari dello Stato, di cui almeno uno del Ministero dei lavori pubblici, uno del Ministero dell'ambiente, uno del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno del Ministero per il coordinamento della protezione civile e uno del Ministero della sanità. Negli stessi comitati tecnici dei bacini ricadenti nelle aree del Mezzogiorno è altresì assicurata la presenza di un rappresentante del Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno”.

3. Il comma 3 dell'articolo 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:

“3. Il comitato istituzionale è presieduto dal Ministro dei lavori pubblici, ovvero dal Ministro dell'ambiente per quanto attiene al risanamento delle acque, la tutela dei suoli dall'inquinamento e la salvaguardia dell'ecosistema fluviale ed è composto dai Ministri predetti, dai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, per i beni culturali e ambientali, della sanità e per il coordinamento della protezione civile, ovvero da Sottosegretari delegati; dai Presidenti delle giunte regionali delle regioni il cui territorio è maggiormente interessato, ovvero da Assessori delegati; dal Segretario generale dell'Autorità di bacino che partecipa con voto consultivo”».

3.2

IL GOVERNO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4. L'Autorità per l'Adriatico può avvalersi, tramite il proprio Segretario generale, della collaborazione dei servizi tecnici nazionali di cui all'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, particolarmente per quanto riguarda le attività collegate alle funzioni indicate dal quarto comma dello stesso articolo 9».

3.3

FABRIS

Presidenza del Vice Presidente BOSCO

FABRIS. Signor Presidente, sull'emendamento 3.3 dovrei assumere un atteggiamento analogo a quello da me tenuto precedentemente a seguito delle valutazioni espresse dal Governo. Tuttavia, rileggendo gli emendamenti presentati dal Governo stesso, ho potuto costatare che l'aspetto trattato da tale emendamento non è stato considerato. Pertanto mi permetto di riconfermare l'emendamento 3.3.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Ringrazio il senatore Fabris che mi ha validamente sostituito nella funzione di relatore, che riassumo. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.3; ricordo altresì il parere favorevole già espresso sull'emendamento 3.1 e quello contrario all'emendamento 3.2.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Anche il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. È stato testè presentato dal senatore Tornati un subemendamento all'emendamento 3.2 del Governo, tendente a sopprimere, al comma 2, le parole: «uno del Ministero per il coordinamento della protezione civile e uno del Ministero della sanità.» e, al comma 3, le parole: «della sanità e per il coordinamento della protezione civile».

TORNATI. Signor Presidente, non vedo perchè nei comitati tecnici di bacino di rilievo regionale ed interregionali si debba prevedere la partecipazione di funzionari del Ministero per la protezione civile e del Ministero della sanità. Lo stesso dicasi per la partecipazione al comitato istituzionale dei predetti Ministri. Mi convince, invece, la presenza del rappresentante del Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno per una ragione di fondo. Ritengo che tale Ministero, attraverso la legge n. 64 del 1986 ed altre, possa essere coinvolto nei comitati tecnici di bacino come occasione di coordinamento dei finanziamenti speciali con quelli ordinari.

CUTRERA. Mi dichiaro d'accordo con il subemendamento, per le ragioni testè espresse dal presentatore.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole al subemendamento 3.2/1, che, se accolto, indurrebbe il relatore a combiare in senso favorevole il parere precedentemente espresso sull'emendamento 3.2.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Mi rimetto alla Commissione; preciso però che, con l'approvazione del subemendamento all'emendamento governativo, si riconferma la sostanza di quanto previsto nella legge n. 183 del 1989. Il Governo ne prende atto, però sottolinea che non si introduce alcuna novità e di ciò bisognerà tenere conto in sede di coordinamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Cutrera, tendente ad inserire al comma 1, dopo le parole: «risanamento ambientale» le parole: «e il servizio valutazione impatto ambientale».

È approvato.

Metto ai voti il subemendamento 3.2/1, presentato dal senatore Tornati.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal Governo, nel testo modificato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dal senatore Fabris.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti, precedentemente accantonati, tendenti ad inserire, dopo l'articolo 3, i seguenti:

«Art. 3-bis.

1. Il comma 4 dell'articolo 15 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:

“4. Qualora l'intesa di cui al comma 2 non venga conseguita entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri convoca i Presidenti delle Regioni interessate.

Trascorsi 30 giorni e perdurando il mancato raggiungimento dell'intesa, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, istituisce il Comitato istituzionale di bacino ed il Comitato tecnico di cui al comma 3, lettera a)».

3.0.1

IL RELATORE

«Art. 3-bis.

Il comma 4 dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:

“4. Qualora l'intesa di cui al comma 2 non venga conseguita entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa diffida ad adempiere entro congruo termine, istituisce il Comitato istituzionale ed il Comitato tecnico di cui al comma 3, lettera a)».

3.0.2

TORNATI

TORNATI. La differenza tra i due emendamenti sta nel fatto che in quello da me presentato è prevista la diffida, uno strumento la cui introduzione è stata più volte sollecitata durante la redazione della legge n. 183 del 1989 dal senatore Cutrera, il quale sottolineava come la diffida da un punto di vista procedurale favorisse il compimento più pieno e anche legittimamente più sicuro dei compiti previsti. Pertanto intendo mantenere l'emendamento, dopo averne specificato il valore.

CUTRERA. Signor Presidente, mi sembra che le differenze tra gli emendamenti 3.0.1 e 3.0.2 siano le seguenti. Da un lato vorrei far presente che questo è l'unico punto della legge n. 183 che la Corte costituzionale ha ritenuto meritevole di censura; quindi occorre una particolare attenzione per adempiere in maniera consona all'impostazione della Corte. In questo momento non ho il testo della sentenza, ma certamente la censura derivava dalla mancata messa in mora dell'amministrazione inadempiente prima dell'intervento sostitutivo. Vi sono due alternative: una è quella prevista dal relatore che, appunto, prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri convochi i Presidenti delle Regioni interessate. Trascorsi i 30 giorni - si intende dalla convocazione, ma potrebbe anche darsi dall'incontro con il Presidente del Consiglio dei ministri, visto che il meccanismo non è chiaro - e perdurando il mancato raggiungimento dell'intesa - mi sembra un po' incerta la formulazione - il Presidente del Consiglio dei ministri interviene in via sostitutiva. Preferirei un meccanismo più preciso e snello, e quindi mi rifarei alla diffida ad adempiere sia perchè la convocazione dei presidenti delle Regioni presso il Presidente del Consiglio dei ministri può sembrare una mancanza di rispetto politico, sia perchè la diffida è più congeniale al sistema amministrativo.

Nell'emendamento 3.0.2 si parla di «diffida ad adempiere entro congruo termine»; preferirei che venisse previsto il termine di 30 giorni

come è detto nell'emendamento del relatore, trascorso il quale viene istituito il Comitato istituzionale.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Senatore Tornati, mi sembra che si potrebbe soddisfare l'esigenza manifestata dal senatore Cutrera anche accogliendo il suo testo, purchè sia precisato che il congruo termine consista in uno *spatium* di 30 giorni.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Mi sembra che una parte delle osservazioni fatte dal senatore Cutrera non venga accolta nel testo dell'emendamento 3.0.1. Egli diceva che la convocazione dei presidenti delle Regioni può essere interpretata come un atto di sottomissione istituzionale.

Se si intendono conciliare le varie esigenze, si può partire dall'emendamento del senatore Tornati e invece di scrivere «entro congruo termine» si può scrivere «entro 30 giorni».

Vorrei invitare il relatore a ritirare l'emendamento 3.0.1.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Aderendo all'invito rivoltomi dal sottosegretario Angelini, ritiro l'emendamento 3.0.1.

A questo punto, però, intendo presentare un subemendamento all'emendamento 3.0.2 tendente a sostituire le parole «congruo termine» con le altre «30 giorni» e ad inserire, dopo la parola «istituisce», le altre «, su proposta del Ministro dei lavori pubblici».

Metto ai voti il subemendamento, da me presentato, all'emendamento 3.0.2.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.0.2, nel testo modificato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4 precedentemente accantonato. Ne do lettura:

Art. 4.

1. Il comma 1 dell'articolo 20 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:

«1. Con propri atti le Regioni disciplinano e provvedono ad elaborare ed approvare i piani di bacino di rilievo regionale contestualmente coordinando i piani di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319. Ove risulti opportuno per esigenze di coordinamento, le Regioni possono elaborare ed approvare un unico piano per più bacini regionali, rientranti nello stesso versante idrografico ed aventi caratteristiche di uniformità morfologica ed economico-produttiva».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere in fine il seguente comma:

«2. Il comma 4 dell'articolo 20 della legge 18 maggio 1989, n. 183 è sostituito dal seguente:

4. In caso di inerzia o di mancata intesa tra le Regioni interessate, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa diffida ad adempiere entro congruo termine, adotta gli atti in via sostitutiva».

4.1

TORNATI

Ritirerei opportuno modificare l'emendamento 4.1 analogamente a quanto è stato fatto per l'emendamento 3.0.2. In tal caso, ritirerei il mio emendamento nella stessa materia, che è il seguente:

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Il comma 4 dell'articolo 20 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:

“4. In caso di inerzia o mancata intesa fra le Regioni interessate il Presidente del Consiglio dei ministri convoca i Presidenti delle Regioni medesime. Trascorsi 30 giorni dalla convocazione e perdurando l'inadempienza il Ministro dei lavori pubblici ed il Ministro dell'ambiente per le materie di rispettiva competenza, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo, propongono al Presidente del Consiglio dei ministri, l'adozione di interventi in via sostitutiva”».

4.0.2

IL RELATORE

CUTRERA. Nel testo iniziale della legge n. 183 l'impostazione vedeva una competenza alternativa di proposta fra Ministro dei lavori pubblici e Ministro dell'ambiente per le materie di rispettiva competenza. Mi chiedo quindi se introducendo questa norma non si pensi ad una rinuncia da parte del Ministro dell'ambiente a questa sua posizione. Dobbiamo quindi far riferimento al comma 4 dell'articolo 12 della citata legge n. 183.

TORNATI. Signor Presidente, accogliendo le indicazioni sin qui emerse, riformulo l'emendamento nel senso di sostituire le parole «congruo termine» con le altre «30 giorni» e di inserire, dopo la parola «adotta», le altre «, su proposta del Ministro dei lavori pubblici o del Ministro dell'ambiente per le materie di rispettiva competenza,».

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Colleghi senatori, dopo l'osservazione del senatore Cutrera, il testo che si pone in votazione è il seguente: «In caso di inerzia o di mancata intesa tra le Regioni interessate, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa diffida ad adempiere entro 30 giorni, adotta, su proposta del Ministro dei lavori

pubblici o del Ministro dell'ambiente per le materie di rispettiva competenza, gli atti in via sostitutiva».

Su tale emendamento esprimo parere favorevole.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Anche il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal senatore Tornati, nel testo riformulato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad aggiungere, dopo l'articolo 4, i seguenti:

«Art. 4-bis.

1. È soppresso il comma 2 dell'articolo 23 della legge 18 maggio 1989, n. 183».

4.0.1

PAGANI

Inserire, dopo l'articolo 4-bis, il seguente:

«1. Al comma 2 dell'articolo 23 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è aggiunto a continuare: "mentre gli oneri di progettazione e per la Direzione lavori e per l'assistenza di collaudo sono rimborsati a tariffa professionale"».

4.0.3

IL RELATORE

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Vista la sopravvenuta assenza del sottosegretario Nucara, dovuta ad improrogabili impegni, chiedo che vengano accantonati gli emendamenti 4.0.1. e 4.0.3.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Se non ci sono osservazioni, ritengo che si possa accogliere la richiesta del sottosegretario Angelini.

In conclusione gli emendamenti 4.0.1 e 4.0.3 sono accantonati.

Passiamo all'articolo 5. Ne do lettura:

Art. 5.

1. L'articolo 27 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:

«Art. 27. - (*Soppressione dell'ufficio speciale per il Reno*). -
1. L'ufficio speciale del genio civile per il Reno con sede in Bologna è

soppresso ed il relativo personale è trasferito al Provveditorato alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna, cui sono altresì attribuite le competenze che residuano allo Stato.

2. Sino all'adozione dell'intesa di cui all'articolo 15, e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni demandate al soppresso ufficio sono esercitate dal Provveditorato alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna.

3. Il personale in servizio presso l'ufficio del genio civile per il Reno, addetto a funzioni trasferite alla regione Emilia-Romagna, può chiedere, entro trenta giorni dall'adozione dell'intesa di cui al comma 2, il trasferimento nei ruoli regionali, nel rispetto della posizione giuridica ed economica acquisita. La Regione può procedere all'accoglimento delle relative domande nei limiti della propria dotazione organica».

Su questo articolo il senatore Tornati ha presentato il seguente emendamento 5.1:

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Art. 5.

1. L'articolo 27 della legge 18 maggio 1989, n. 183 è sostituito dal seguente:

«Art. 27.

(Suppressione dell'Ufficio Speciale per il Reno)

1. L'Ufficio speciale del genio civile per il Reno con sede in Bologna è soppresso.

2. Il personale è messo a disposizione della regione Emilia-Romagna escluso il contingente di personale addetto alle funzioni che residuano allo Stato. Detto contingente è trasferito al Provveditorato alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna.

3. Entro un anno dall'intesa di cui al comma 2 dell'articolo 15, la regione Emilia-Romagna provvede con propria legge all'inquadramento del personale posto a disposizione nel rispetto della posizione giuridica ed economica acquisita, secondo i principi di cui al Titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Detto personale ha comunque facoltà di optare per il trasferimento al Provveditorato alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna.

4. Fino alla data di cui al comma 3, la regione Emilia-Romagna può avvalersi con propri atti amministrativi del suddetto personale.

5. Sono altresì trasferiti alla regione Emilia-Romagna i beni e le attrezzature relativi alle funzioni trasferite e delegate».

Egli ha inoltre presentato un emendamento 5.0.1, tendente ad inserire il seguente articolo aggiuntivo:

Inserire, dopo l'articolo 5, il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Il personale dipendente dal Ministero dei lavori pubblici che alla data di entrata in vigore della legge 18 maggio 1989, n. 183, risulti addetto a servizi o funzioni trasferite o delegate alle Regioni è messo a disposizione della Regione territorialmente competente, ad esclusione del contingente di personale addetto alle funzioni che residuano allo Stato. Detto contingente è trasferito al Provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio.

2. La Regione provvede con propria legge all'inquadramento del personale posto a disposizione nel rispetto della posizione giuridica ed economica acquisita, secondo i principi di cui al Titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Detto personale ha comunque facoltà di optare per il trasferimento al Provveditorato alle opere pubbliche.

3. Fino all'entrata in vigore della legge regionale di inquadramento di cui al comma 2, la Regione può avvalersi con propri atti amministrativi del suddetto personale.

4. Sono altresì trasferiti alla Regione territorialmente competente i beni e le attrezzature relative alle funzioni trasferite e delegate».

TORNATI. L'emendamento 5.1 si riferisce al personale che faceva capo all'ufficio speciale del Genio civile per il Reno con sede in Bologna. Noi riteniamo che tale personale debba essere messo a disposizione della regione Emilia-Romagna, trovando entro un anno le formalità per la sistemazione; nel frattempo esso viene gestito tramite atti amministrativi. In questo modo si chiarisce la collocazione di tutto il personale che attualmente lavora presso gli organi decentrati e naturalmente tali soggetti vengono riutilizzati nell'ambito delle Autorità di bacino, secondo le disposizioni previste.

Per quanto riguarda invece l'emendamento 5.0.1, viene affrontata una questione storica, di fondo che coinvolge le Regioni e gli enti locali: quando con una legge si trasferiscono le competenze e le funzioni, si trasferiscono anche le persone che a quelle funzioni erano addette nel momento del trasferimento. È una rivendicazione storica delle Regioni, ma anche dei comuni e così è avvenuto in molti settori (pensate, ad esempio, alle funzioni esercitate dagli enti inutili soppressi che sono state trasferite agli enti locali insieme ai relativi apparati). Mi sembra, tra l'altro, che tale emendamento rispetti l'orientamento della Conferenza delle Regioni in materia.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Ho ascoltato attentamente l'illustrazione del senatore Tornati e devo dire con franchezza che non mi sembra molto chiaro il senso dell'emendamento 5.1 perchè nella legge n. 183, all'articolo 27, si sopprime in pratica

l'ufficio speciale del Genio civile per il Reno con sede in Bologna, mentre le competenze residue vengono attribuite al Provveditorato alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna.

Ad avviso del Governo non c'è stato trasferimento di funzioni alla Regione, si sono soltanto soppresse alcune funzioni dell'ufficio speciale per il Reno perchè con la legge n. 183 era stato creato un organo di programmazione che ricomprendeva quelle stesse funzioni. Di conseguenza non mi risulta chiaro quali siano le funzioni nuove e quindi il personale che conseguentemente deve essere trasferito alla regione Emilia-Romagna.

In conclusione mi rimetto alla Commissione, anche se mi sembra che l'emendamento di cui ci stiamo occupando non abbia quel rilievo che il senatore Tornati vuole attribuirgli.

ANDREINI. Durante il dibattito sulla legge n. 183 il Reno fu uno dei pochi fiumi a richiedere una particolare attenzione perchè un tempo aveva sollevato gli stessi problemi del Po circa il pericolo di alluvioni. Il presidente della Commissione Pagani voleva unificare amministrativamente questo fiume appunto con il Po, inserendolo in un bacino nazionale malgrado il Reno sia un fiume autonomo che sfocia a sud del Po. Ciò derivava dal fatto che, proprio a causa del pericolo di alluvioni, aveva le caratteristiche di un fiume di rilevanza nazionale. Tuttavia, cessato il pericolo delle alluvioni, il suo non poteva essere il destino dei fiumi interregionali. Il dibattito fu vivace e alla fine optammo per lasciare il Reno separato dal Po. È ovvio pertanto che il personale dell'ufficio speciale del Genio civile per il Reno doveva essere trasferito a chi attualmente è competente per il fiume, visto che non se ne occupa più il Ministero dei lavori pubblici.

GOLFARI. Ricordo che anch'io intervenni nel dibattito. I casi sono due, Presidente: se il Reno entra a far parte del bacino del Po è chiaro che entra nel sistema nazionale con tutte le conseguenze derivanti per il personale e per l'Autorità di bacino competente. Se, invece, il Reno è fuori dal bacino del Po si tratta di un fiume regionale con tutte le conseguenze di carattere organizzativo di tipo regionale.

ANDREINI. Adesso il Reno è fuori dal bacino del Po.

FABRIS. È a sud di quel bacino.

GOLFARI. Allora le conseguenze sono quelle derivanti da un bacino regionale.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Mi sembra che siamo tutti d'accordo sul principio-guida in base al quale se un fiume è attribuito alla competenza della Regione il personale passa a quest'ultima. Tuttavia, nell'emendamento del senatore Tornati è contenuto un criterio piuttosto difficile da comprendere e cioè che il personale addetto alle funzioni che residuano allo Stato va a quest'ultimo.

FABRIS. Da regionalista convinto, sono assolutamente d'accordo sul principio; tuttavia poichè il problema è quello di sviscerare fino in

fondo la questione, proporrei di accantonare gli emendamenti in attesa del Sottosegretario ai lavori pubblici.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Mi dichiaro d'accordo sull'accantonamento.

TORNATI. Sono anch'io d'accordo ad accantonare gli emendamenti. Desidero aggiungere che poichè numerose competenze – come ben sanno coloro che hanno lavorato nelle istituzioni – spesso non sono neppure ufficializzate ma fanno riferimento a dati di fatto relativamente alle funzioni, è chiaro che probabilmente la questione coinvolge aspetti concernenti le carriere dei vari funzionari.

La genericità della dizione, quindi, serve per lasciare autonomia alle istituzioni e alle persone affinché la fotografia della situazione sia quanto più possibile reale e legata a dati di fatto. Potrebbe darsi, infatti, che vi siano funzionari con funzione prevalentemente statale per i quali può essere più interessante continuare a svolgere tale funzione che non quella regionale. La dizione generica è pertanto cautelativa rispetto a questioni che sappiamo avere implicazioni assai delicate concernenti le persone.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Concordo sull'opportunità di un accantonamento.

Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Passiamo all'esame dell'articolo 6:

Art. 6.

1. Il comitato speciale di bacino previsto dall'articolo 30, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, ferma restando la composizione paritetica già fissata dalla stessa disposizione, è costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato di cui all'articolo 4 della medesima legge, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Al comitato speciale di cui al comma 1 si applicano, per tutta la durata della sperimentazione, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di funzioni e di organi del comitato istituzionale di cui all'articolo 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183. Per le attività di supporto, il comitato speciale può avvalersi della segreteria tecnico-operativa dell'Autorità di bacino idrografico dell'Arno. Il piano di bacino sperimentale è disciplinato ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Tornati l'emendamento 6.1, tendente a sopprimere il comma 2.

TORNATI. L'emendamento si illustra da sè. Si era detto, comunque, che ci saremmo presi un po' di tempo per esaminare questo articolo.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Con riferimento al bacino sperimentale regionale, l'interesse dello Stato è quello di svolgere un'attività di sperimentazione su di esso. Quindi si debbono conciliare due interessi, quello della Regione di mantenere la propria competenza nel settore per quanto riguarda il piano di bacino e quello dello Stato di ricavare in qualche modo un'utilità dalle somme che destina, per ritrasmettere metodologie che derivano dalla sperimentazione anche ad altri livelli.

Mi sembra comunque di cogliere nell'emendamento del senatore Tornati una parte di verità, dal momento che la formulazione governativa: «Il piano di bacino sperimentale è disciplinato ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183» si potrebbe in realtà prestare alla possibilità di essere interpretata come uno svuotamento della competenza regionale. Vorrei quindi presentare un emendamento modificativo di quest'ultimo periodo, con cui si specifica che resta ferma la competenza della Regione per quanto concerne l'adozione del piano di bacino, che è l'esatto contenuto della competenza regionale giustamente rivendicata in questa legge. Tale correzione permetterà, tuttavia, che intorno a questo bacino di rilievo regionale si formi una cooperazione tra Stato e Regione.

L'emendamento tende a sostituire, al comma 2, le parole «comitato speciale di cui al comma 1» con le parole «bacino sperimentale»; le parole «Per le attività di supporto, il comitato speciale» con le parole «Per le attività di supporto, il comitato istituzionale»¹, infine l'ultimo periodo viene sostituito dal seguente: «Resta ferma la competenza della Regione per quanto riguarda l'adozione del piano di bacino».

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Poichè non si fanno osservazioni, dispongo l'accantonamento dell'articolo 6 e del relativo emendamento.

Passiamo all'esame dell'articolo 7:

Art. 7.

1. Le disponibilità in conto residui di lire 802 miliardi, iscritte al capitolo 7749 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1990, per le finalità di cui all'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, sono ripartite entro il 31 luglio 1990, in deroga alle procedure previste dal medesimo articolo 31, fra i bacini nazionali, interregionali e regionali dal Comitato di cui all'articolo 4 della citata legge n. 183 del 1989, su proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo di cui all'articolo 6 della medesima legge n. 183 del 1989, e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tal fine, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni nel conto dei residui.

2. Per le finalità di cui al comma 1 le Autorità di bacino di rilievo nazionale, nonchè le Regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano, d'intesa fra di loro e singolarmente, rispettivamente per i bacini di rilievo interregionale e regionale, entro e non oltre il 30 aprile 1990, presentano al Ministero dei lavori pubblici e al Ministero dell'ambiente un programma contenente le previsioni di fabbisogno finanziario per gli studi preliminari, strettamente necessari alla individuazione degli interventi più urgenti di cui all'articolo 31, comma 2, lettera c), della legge 18 maggio 1989, n. 183, da attuare nel triennio 1990-1992, nonché i fabbisogni finanziari per l'organizzazione delle strutture tecnico-operative delle Autorità di bacino di rilievo nazionale ed interregionale.

3. Gli schemi previsionali e programmatici, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, lettera c), della legge 18 maggio 1989, n. 183, e relativi al triennio 1990-1992, sono presentati entro il termine perentorio del 31 ottobre 1990.

4. Con i programmi, di cui al comma 2, sono individuati gli interventi immediatamente eseguibili, con priorità per quelli a carattere manutentorio e di completamento, da realizzarsi nei bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale, finalizzati alla razionalizzazione dell'uso delle risorse idriche superficiali e sotterranee, nonché a fronteggiare situazioni di dissesto idrogeologico, della rete idrografica superficiale, della subsidenza ed erosione delle coste, dell'inquinamento delle acque e del suolo.

5. Agli interventi urgenti di cui all'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 283, si applicano, limitatamente agli stanziamenti per l'esercizio 1990, le procedure di cui al comma 5 del citato articolo 2-bis.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Lo stanziamento di cui al comma 1 è destinato per gli studi per i piani di bacino e per gli interventi più urgenti, con priorità per quelli a carattere manutentorio e di completamento, finalizzati alla razionalizzazione dell'uso delle risorse idriche superficiali e sotterranee nonché a fronteggiare situazioni di dissesto idrogeologico, della rete idrografica superficiale, della subsidenza ed erosione delle coste, dell'inquinamento delle acque e del suolo, nonché per l'organizzazione delle strutture tecnico-operative dell'Autorità di bacino di rilievo nazionale, interregionale e regionale.

3. La ripartizione di cui al primo comma è effettuata sulla base dei seguenti parametri oggettivi riferiti a:

- a) estensione bacino idrografico;
- b) lunghezza dei tratti arginati classificati di seconda categoria ai sensi della legge n. 523 del 1904;
- c) lunghezza dei tratti classificati di terza categoria e dell'asta principale non classificata, ai sensi della legge n. 523 del 1904;
- d) lunghezza dei tratti di costa in erosione e/o difesi, sottesi ai singoli bacini;

- e) numero di abitati da consolidare ai sensi della legge n. 445 del 1808;
- f) carico inquinante nel bacino espresso in Abitanti Equivalenti;
- g) superficie aree ad elevato rischio di crisi ambientale di cui all'articolo 7 della legge n. 349 del 1986».

Sopprimere il comma 4.

7.1

TORNATI

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«1. Il termine per la presentazione degli schemi previsionali e programmatici previsti dall'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, riferiti al quadriennio 1989-1992, è fissato al 31 ottobre 1990. L'inosservanza del termine di cui sopra comporta l'esclusione del bacino dal programma di ripartizione dei fondi da adottarsi ai sensi dell'articolo 31, comma 4, della stessa legge 18 maggio 1989, n. 183».

2. Nell'ambito delle disponibilità finanziarie assegnate, le Autorità di bacino e le Regioni, d'intesa fra di loro o singolarmente, rispettivamente nei bacini di rilievo interregionale e regionale, possono procedere a revisione ed aggiornamento annuali degli schemi previsionali e programmatici».

7.2

CUTRERA, FABRIS

All'emendamento 7.2, al comma 2, terzo alinea, posporre la parola: «interregionale» a quella: «regionale».

7.2/1

GOLFARI

TORNATI. L'intera dizione del comma 2 del testo governativo contiene indicazioni piuttosto generiche, prevedendo però al tempo stesso procedure abbastanza complesse.

La mia proposta, quindi, è di semplificare le procedure e di fornire dei parametri che fanno riferimento all'estensione del bacino idrografico, ad alcune caratteristiche delle opere realizzate nei bacini, alla classificazione degli stessi, alla costa che sottende i bacini e ad altri parametri, quali ad esempio il carico inquinante del bacino espresso in abitanti equivalenti (elemento questo di grande importanza perchè il bacino non può essere solo un'entità fisica ma è anche un'entità antropica e di conseguenza il carico inquinante è un fattore di grande rilievo), così come le eventuali aree classificate a rischio ambientale in base all'articolo 7 della legge n. 349 del 1986 che insistono su di un determinato bacino.

Tali parametri, ovviamente, non sottintendono l'esclusività, nel senso che c'è la mia piena disponibilità a prendere in considerazione dei subemendamenti contenenti proposte aggiuntive, sostitutive o modificative. L'importante è introdurre, nell'articolo che propone l'attivazione della spesa per il 1990, dei criteri che siano sempre più puntuali. So bene che ogni criterio può essere integrato o sostituito; si tratta di

verificare se quelli prospettati sono tali da caratterizzare un bacino rispetto ad un altro.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Signor Presidente, vorrei esprimere, naturalmente motivandola, un'opinione negativa; recependo peraltro una parte delle discussioni che abbiamo svolto sul programma di salvaguardia ambientale circa il modo in cui conciliare una ripartizione ragionevole della spesa alla realizzazione di obiettivi importanti.

Naturalmente concordo con il senatore Tornati circa il fatto che i finanziamenti previsti per i piani di bacino e la loro realizzazione sono frutto di un criterio oggettivo e non arbitrario. Tuttavia rendere questi criteri, espressione di una richiesta regionale, vincolanti non sollecita la piena realizzazione di alcuni obiettivi strategici del Governo; se ogni anno per un piano triennale vi deve essere una rigida ripartizione per criteri oggettivi fatti di quantità e di numeri, si rischia di non avere la flessibilità necessaria per raggiungere certi obiettivi. Ad esempio, in determinati momenti si può verificare l'esigenza di concentrare tutte le risorse sul Po o sul risanamento del sistema lacuale, cosa che risulterebbe impossibile qualora la ripartizione della spesa venisse operata sulla base dei criteri qui indicati che comportano una tale rigidità da compromettere il raggiungimento di obiettivi strategici nella politica ambientalista del Governo.

Se si vuole impedire un'arbitraria ripartizione delle risorse, questa dovrebbe essere operata attraverso criteri specificati in un atto di Governo. Tuttavia fissare per legge, in modo rigido, la ripartizione delle risorse vincola la politica ambientalista in modo negativo e rischia di compromettere la realizzazione di alcuni obiettivi. Se si volesse, ad esempio, stabilire in un piano triennale di concentrare, dopo aver verificato la gravità delle condizioni della città di Napoli, il 70 per cento delle risorse sul Volturno, una simile ripartizione delle risorse non lo permetterebbe.

Pertanto a me sembra che una rigidità di questo genere contrasti con l'esigenza, che in altri campi e in altri momenti viene sottolineata, di realizzare una politica ambientalista mediante progetti strategici e quindi a prescindere da una ripartizione rigida per regioni o per assetti territoriali. Per questi motivi il Governo ritiene di dover esprimere parere negativo sull'emendamento 7.1.

CUTRERA. Ho seguito con attenzione le osservazioni svolte dal rappresentante del Governo e mi sembra che esse, per quanto riguarda il comma 3 dell'emendamento 7.1, siano fondate sia perchè non è questa la sede per inserire i parametri, sia perchè questi ultimi saranno definiti dalle Autorità di bacino regionali o nazionali a seconda delle situazioni locali, sia infine perchè all'interno dei parametri stessi ve ne dovrebbero essere anche altri diversi da quelli elencati da tenere presenti al fine di valutare in senso ambientalista gli effetti degli interventi. Dovrebbero cioè essere considerati non solo criteri numerici o tecnici, ma anche valori di carattere territoriale ed ecosistemico.

Per quanto riguarda invece il comma 2 dell'emendamento in esame, vorrei far rilevare al rappresentante del Governo che vi sono

alcune specificazioni che si pongono con riferimento al comma 4 dell'articolo 7 del disegno di legge governativo. Tali specificazioni, che sono contenute nella prima parte dell'emendamento in questione, mi sembrano meritevoli di attenzione e di accoglimento. Lo stanziamento di cui al comma 1 deve essere destinato, oltre che agli interventi immediatamente eseguibili, anche agli studi per i piani di bacino, altrimenti non riesco ad immaginare come per il triennio le Autorità di bacino possano predisporre i piani necessari.

Sento quindi l'esigenza di legare l'individuazione degli interventi immediatamente eseguibili alle finalità indicate nella prima parte dell'emendamento 7.1. Facendo riferimento alle finalità di carattere operativo si evidenzia la necessità di disporre di queste risorse anche per l'organizzazione delle strutture tecnico-operative dell'Autorità di bacino di rilievo nazionale, interregionale e regionale. Questa specificazione assicura un'elasticità molto importante anche in relazione alla diversità delle singole situazioni regionali e nazionali.

In conclusione, ritengo che il comma 3 dell'emendamento non possa essere accolto, mentre alcuni elementi contenuti nel comma 2 credo che debbano essere inseriti nel comma 4 dell'articolo 7 del disegno di legge governativo.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Ho ascoltato con attenzione l'illustrazione dell'emendamento 7.1 da parte del proponente, senatore Tornati, nonché le dichiarazioni del Governo negative rispetto all'intero emendamento e da ultimo le osservazioni del senatore Cutrera. A me sembra che il problema dello studio per i piani di bacino introdotto dal senatore Tornati debba essere effettivamente considerato per integrare la materia così come viene regolata nel comma 4 dell'articolo 7 del testo governativo.

Come relatore, quindi, vorrei riservarmi di riformulare l'emendamento presentato all'articolo 7 per cercare di integrare gli aspetti che possono trovare spazio nella disciplina in esame e nello stesso tempo anche per consentire - credo che sia necessario - al Ministero dei lavori pubblici di pronunziarsi su questa materia. Pertanto propongo di accantonare l'esame dell'articolo 7 e dei relativi emendamenti con l'intesa di riaffrontare l'argomento nel corso della prossima seduta durante la quale potremo ascoltare il parere del Ministero dei lavori pubblici e, da parte mia con l'impegno di presentare un emendamento che possa tener conto di tutte le osservazioni fin qui emerse.

TORNATI. Non ho nulla in contrario ad accettare la proposta di accantonamento. Capisco bene il senso delle osservazioni del Sottosegretario, tuttavia vorrei far notare che la legge intende evitare di seguire la filosofia dell'emergenza. Essa, cioè, intende cercare sulla base di priorità di mettere a regime un sistema programmatico e finanziario tale da dare risposta ad una serie di questioni. Nel momento in cui i parametri fanno riferimento a fattori squilibranti concorrono a definire le priorità le quali, se non fossero basate su criteri obiettivi, potrebbero essere eccessivamente soggettive (scusate il gioco di parole). Quando si individuano tali elementi - il carico antropico e inquinante, gli abitati da consolidare, la lunghezza dei tratti da classificare, le aree ad alto

rischio - già essi dovrebbero suggerire, in base a processi induttivi, le priorità che il Ministero deve stabilire.

Poichè, tuttavia, non sono stati predisposti i piani e non ci troviamo ancora a regime, sono necessari criteri minimi in base ai quali ripartire i soldi. Quando saremo a regime - e forse nessuno di noi avrà il piacere di trovarsi in tale situazione - quando ci saranno i piani di bacino, probabilmente emergeranno le priorità e i criteri da seguire e quindi sarà giusto non ricorrere più ad altri parametri. Lasciamo stare gli aspetti deteriori, ma ricordiamo che la popolazione astrattamente intesa è solo un fattore inquinante che diventa irrilevante se non esaminato insieme ad altri fattori, quale ad esempio l'industria.

Per concludere, vista anche la volontà espressa dal senatore Cutrera circa il comma 2 dell'articolo 7, possiamo considerare il fatto che tale comma 2 può servire per riscrivere il comma 4 dello stesso articolo.

Circa il comma 3 proposto con l'emendamento 7.1, per concordare in parte con quanto affermava il Sottosegretario, si può vedere se è possibile - non voglio introdurre meccanismi troppo macchinosi - far sì che una quota venga ripartita con un minimo di criterio e l'altra quota venga invece tenuta a disposizione per valutare le priorità e le urgenze.

CUTRERA. L'osservazione del senatore Tornati sui criteri in realtà riguarda la ripartizione entro il 31 luglio 1990. Pertanto, la prima ripartizione potrebbe trovare, a mio parere, una particolare attenzione da parte del relatore, il quale potrebbe verificare inoltre se non sia opportuno immaginare che al comma 1 dell'articolo 7 venga inserita la previsione di un parere delle Commissioni parlamentari competenti in analogia a quanto facciamo per la spesa per l'ambiente, parere che invece qui è escluso.

Intendo infine aggiungere che mi è sembrato importante il riferimento alle due previsioni di spesa del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero dell'ambiente.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Avremo senz'altro il tempo per riflettere su questa materia. Al riguardo mi riservo di presentare un emendamento che tenga conto delle istanze emerse dal dibattito e degli emendamenti già presentati all'articolo 7, che per il momento viene accantonato.

Propongo quindi di rinviare il seguito della discussione del disegno di legge n.2218, da esaminare congiuntamente con il disegno di legge n. 1406, ad altra seduta. Se non ci sono osservazioni, così resta stabilito.

I lavori terminano alle ore 12,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA